



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 40/29 DEL 6.10.2011

Oggetto: Legge regionale n. 17 del 17.5.1999, art. 9. Albo regionale delle Associazioni/società sportive. Proroga termini per l'anno 2011.

L'Assessore della Pubblica Istruzione evidenzia che, in ossequio a quanto previsto dall'art. 9, comma 1, della L.R. n. 17/1999, l'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna ha costituito l'Albo regionale delle associazioni/società sportive e cura il suo aggiornamento e la sua gestione in collaborazione con il CONI.

L'Assessore riferisce che il Piano Triennale per lo Sport 2010/2012, approvato con la deliberazione n. 21/39 del 3 giugno 2010, prevede che la validità di iscrizione all'Albo regionale, ed il beneficio di permanenza nello stesso, seguano le norme che regolano l'iscrizione al Registro nazionale del CONI fatta eccezione per la fase di rinnovo che deve avvenire nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 30 aprile di ciascun anno.

L'Assessore sottolinea quindi, che l'articolo 18, comma 11, lettera b), della L.R. n. 12 del 30 giugno 2011, ha modificato l'articolo 9 della L.R. n. 17/1999 rendendo l'iscrizione all'albo regionale delle società e associazioni sportive condizione necessaria per usufruire dei benefici previsti dalla stessa legge regionale n. 17 del 1999.

L'Assessore fa presente che, per consentire l'accesso ai contributi per le competenze delegate agli Enti locali con la L.R. n. 9/2006 a numerose associazioni sportive che non hanno regolarizzato l'aggiornamento o l'iscrizione all'Albo regionale entro la data del 30 aprile, si rende opportuna una proroga, e pertanto propone il 30 ottobre quale ultimo termine per l'anno 2011.

L'Assessore rammenta inoltre, che gli articoli 23 e 30 della L.R. n. 17/1999 prevedono la concessione di contributi a favore degli Enti di promozione sportiva e delle Federazioni Sportive riconosciute dal C.O.N.I. attraverso una ripartizione delle somme disponibili per una quota pari al 30 per cento in parti uguali, mentre il restante 70 per cento viene ripartito tenendo conto del numero dei tesserati di ciascuna società sportiva affiliata, e regolarmente iscritta all'albo regionale di cui all'articolo 9 della L.R. n. 17/1999.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 40/29

DEL 6.10.2011

L'Assessore propone che il numero dei tesserati da calcolare per la ripartizione dei rispettivi contributi sia riferito a quello risultante al momento delle iscrizioni effettuate alla scadenza del 30 aprile.

L'Assessore, infine, ricorda che con deliberazione n. 25/62 del 19 maggio 2011 sono stati modificati i criteri di cui all'articolo 31 della L.R. n. 17/1999 e che si rende opportuna una proroga, limitatamente per l'anno 2011, per la presentazione delle richieste contributive e propone pertanto, quale data di scadenza, il 30 ottobre.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport, constatato che il Direttore generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ha espresso il parere favorevole di legittimità

DELIBERA

- di prorogare, per l'anno 2011, al 30 ottobre il termine ultimo per l'aggiornamento e l'iscrizione all'Albo regionale delle associazioni/società sportive previsto dall'articolo 9 della L.R. n. 17/1999;
- di approvare che il numero dei tesserati da calcolare per la ripartizione dei contributi di cui agli articoli 23 e 30 della L.R. n. 17/1999 sia riferito a quello risultante al momento delle iscrizioni effettuate all'Albo regionale alla scadenza del 30 aprile 2011;
- di prorogare, per il solo anno 2011, il termine di presentazione delle richieste contributive di cui all'articolo 31 della L.R. n. 17/1999 al 30 ottobre.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

p. Il Presidente

Giorgio Oppi